SENTENZA
N. 17/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Nella persona del consigliere Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 4920** del registro di segreteria, proposto da:

- **E.C.** nato a OMISSIS il OMISSIS – C.F.: COMISSIS e residente in OMISSIS;

- **L.G.** nato a OMISSIS il OMISSIS – C.F.: OMISSIS e residente in OMISSIS;

- **C.Z.** nato a OMISSIS il OMISSIS – C.F.: OMISSIS e residente in OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani (C.F. OMISSIS) del Foro di Firenze, con studio in via Curtatone n. 2 - Firenze, con domicilio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it;

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001);

- **Visto** l'atto introduttivo del giudizio.

- **Esaminati** gli atti e i documenti di causa.

- **Nessuno** comparso alla pubblica udienza del 5 giugno 2025.

FATTO

1. Con ricorso d.d. 23/01/2025 i signori E.C., L.G. e C.Z. hanno formulato le seguenti richieste:

"A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;

B) in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione;

e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo".

2. Agli atti del presente giudizio non risulta depositata la prova della notifica all'INPS del ricorso e del DFU (decreto fissazione udienza) d.d. 04/02/2025, con conseguente mancata costituzione dell'Istituto previdenziale.

3. All'odierna udienza nessuno è comparso.

DIRITTO

A. Va rilevato che il ricorrente non ha provveduto a depositare prova dell'avvenuta notificazione alla parte resistente del ricorso e del DFU, pur ritualmente notificato dalla Segreteria della Sezione in data 04/02/2025, come prescritto dall'art. 155, c. 5-*bis* del codice di giustizia contabile; ne è conseguita la mancata costituzione di controparte e la mancata presenza all'odierna udienza sia del ricorrente, sia dell'INPS.

B. Da tale comportamento processuale può evincersi la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, anche in considerazione dell'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025, depositata il 14/02/2025, pubblicata in G.U. n. 8 del 19/02/2025, 1ª Serie Speciale - Corte costituzionale.

C. Pertanto, il giudizio va dichiarato improcedibile, giacché il rapporto processuale non si è mai instaurato, attesa la mancata notifica del ricorso e del DFU, entro i termini di legge, all'Amministrazione individuata dal ricorrente quale controparte. Invero, nel rito pensionistico (notoriamente modellato sul rito del lavoro di cui al codice di procedura civile), "*qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo*" (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro sent. 13/08/2008, n. 21587). Nello stesso senso si veda anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro ord. 04/02/2015, n. 2005, secondo la quale "*qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso*".

D. Nulla per le spese, considerata la natura di mero rito della presente

pronuncia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 5 giugno 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 5 giugno 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 5 giugno 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente